



# **Amianto e diritto penale. Il caso Eternit**

# Schema

- ▶ 1) «carta d'identità» dell'amianto
- ▶ 2) responsabilità per omicidio colposo e lesioni personali colpose
- ▶ 3) la «strada» dei delitti contro la pubblica incolumità: il processo Eternit

# 1. «Carta d'identità» dell'amianto

- ▶ **Natura:** materiale naturale, facile da estrarre, utilità per svariati impieghi
- ▶ **Periodo e modalità di utilizzo:** Nei Paesi industrializzati nel corso del Novecento e da un certo momento in poi vietato (in Italia nel 1992); mentre nei Paesi in via di sviluppo ancora oggi
- ▶ **Effetti pregiudizievoli sulla salute umana:** asbestosi, tumori polmonari, mesoteliomi

## 2. Omicidio colposo e lesioni personali colpose

- ▶ 1) Nesso causale tra condotta ed evento
- ▶ 2) Individuazione dei garanti
- ▶ 3) Colpa

# NESSO CAUSALE

- ▶ **Causalità attiva:**

- ▶ Giudizio reale

- ▶ **Causalità omissiva:**

- ▶ Giudizio reale
- ▶ Giudizio ipotetico

# GIUDIZIO REALE

## Tesi accusatoria delle Procure

→ Aumento del rischio

## Tesi della difesa

→ Serve una legge scientifica universale

## Limiti

→ Non colgono l'essenza della causalità

# GIUDIZIO REALE

## ▶ Superamento limiti con Franzese

### Causalità generale

→ In relazione all'esposizione all'amianto: significa accertare l'astratta idoneità della malattia a cagionare l'evento

### Causalità individuale

→ In relazione all'esposizione all'amianto: significa accertare: a) se la malattia si è verificata proprio a causa dell'esposizione alla sostanza; b) se la malattia si è verificata proprio a causa dell'esposizione alla sostanza quando l'imputato rivestiva la posizione di garanzia (se Tizio si è ammalato quando Caio rivestiva la posizione di garanzia).

# MALATTIE

- ▶ Asbestosi
- ▶ Tumore polmonare
- ▶ Mesotelioma

Per tutte le malattie occorre verificare:

A) Causalità generale

B) Causalità individuale

→ eliminare fattori alternativi

→ Tizio si è ammalato proprio alle dipendenze di Caio?

# COME SI SELEZIONA IL SAPERE SCIENTIFICO?

- ▶ Cass. pen. 38991/2010 (Quaglierini)
- ▶ Cass. pen. 43786/2010 (Cozzini)
- ▶ Cass. pen. 45935/2019

# GIUDIZIO IPOTETICO

- ▶ Solo per la causalità omissiva: c'è nesso causale solo se si prova che la condotta omessa avrebbe impedito l'evento

# COLPA

- ▶ **Colpa specifica:**

normativa degli anni '50 sulle polveri nocive

scopo delle norme: prevenire **tutti** i danni gravi alla salute

- ▶ **Colpa generica:**

il rischio di asbestosi era noto dall'inizio del '900

il rischio di tumore polmonare da metà degli anni '50

il rischio di mesotelioma era noto dalla metà degli anni '60

# 3. Il processo Eternit

- ▶ La più importante multinazionale dell'amianto del '900
- ▶ Quattro stabilimenti in Italia:
  - ▶ Casale Monferrato (Piemonte)
  - ▶ Cavagnolo (Piemonte)
  - ▶ Rubiera (Emilia-Romagna)
  - ▶ Napoli-Bagnoli (Campania)
- ▶ Oltre 2800 vittime
- ▶ Due imputati (ora uno solo) in carica dal 1966 al 1971 (De Cartier) e dal 1974 al 1986 (Schmidheiny)

# La strategia accusatoria

Le **novità** rispetto ai precedenti processi per danni amianto correlati

- Contestazione **solo** artt. **437, co. 2** e **434, co.2** Impossibilità di provare il rapporto di causalità per ognuna delle 2800 vittime
  - Art. 437:
    - Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro... è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (co. 1)
    - Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione tra tre a dieci anni (co. 2) → prescrizione in 12 anni e 6 mesi
  - Art. 434:
    - Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare...un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione dal uno a cinque anni (co. 1)
    - La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il disastro avviene (co. 2) → prescrizione in 15 anni

# La strategia accusatoria

Le **novità** rispetto ai precedenti processi per danni asbesto correlati

- Disponibilità di indagini epidemiologiche *proprio* sulla popolazione degli esposti all'amianto della Eternit

# Questioni affrontate dai giudici

- Se il comma secondo di questi articoli è fattispecie autonoma o aggravata, con conseguente decorrenza del dies a quo della prescrizione
- Rispetto all'art. 434, cosa significa “altro disastro”

Risposte parzialmente diverse in sede di I grado, II grado e Cassazione  
con riguardo ad entrambe le questioni

# Trib. Torino, sent. 13.2.2012

**Condanna** entrambi gli imputati a **sedici anni** di reclusione ciascuno

- ▶ Art. 437 co. 2 c.p.:
  - ▶ per quanto è accaduto **all'interno** degli stabilimenti (disastro interno)
  - ▶ evento: malattie-infortunio dei lavoratori indicati nel capo d'accusa
  - ▶ Il co. 2 è fattispecie autonoma=>
    - ▶ tanti reati quanti sono le vittime
    - ▶ Prescrizione: decorre dalla diagnosi/manifestazione della patologia (prescritti tutti quelli ante 1999)
  
- ▶ Art. 434 co. 2 c.p.:
  - ▶ per quanto accaduto **al di fuori** degli stabilimenti (disastro esterno)
  - ▶ Nozione di disastro = contaminazione ambiente dal quale deriva pericolo per numero indeterminato di persone (tra cui quelle indicate nel capo d'accusa)
  - ▶ Il co. 2 è fattispecie autonoma
    - ▶ tanti reati quanti sono i disastri, ossia le contaminazioni (uno per stabilimento)
    - ▶ prescrizione decorre dalla bonifica (2 prescritti)

# App. Torino, sent. 3.6.2013

Condanna l'unico imputato ancora vivente a diciotto anni di reclusione

- ▶ Art. 437 co. 2 c.p.:
  - ▶ È circostanza aggravante (non rileva al fine del *dies a quo*, che è antecedente)
  - ▶ Il reato si è consumato con la cessazione della condotta, quindi con la dichiarazione di fallimento della società nel 1896: il reato si è prescritto prima della sentenza di I grado!!!
- ▶ Art. 434 co. 2 c.p.:
  - ▶ è un disastro sia **interno** sia **esterno**
  - ▶ Disastro = aumento di mortalità/morbilità
  - ▶ Il co. 2 è ancora considerato fattispecie autonoma, ma è cambiato l'evento. Il reato «**perdura**» finché esiste un **eccesso di patologie** => la prescrizione non ha nemmeno iniziato a decorrere

# Cass. 1292/2015

Art. 434, co. 2 è aggravante, non fattispecie autonoma (ma non cambia nulla)

- ▶ **Critica la tesi della Corte d'Appello**: hanno introdotto un evento (il fenomeno epidemico) estraneo alla fattispecie
- ▶ **Critica la tesi del Tribunale**: confonde la permanenza della condotta con la permanenza degli effetti della condotta (reato istantaneo, con effetti permanenti)
- ▶ Declaratoria di **prescrizione** art. 434, comma 2, c.p. per l'unico imputato rimasto, con travolgimento anche delle statuizioni civili

## CONSIDERAZIONI FINALI SUL DISASTRO INNOMINATO

Corte Cost 327/2008: non fondata questione legittimità costituzionale art. 434  
c.p.

### Da una parte riconosce l'indeterminatezza:

«Nell'ipotesi oggetto dell'odierno scrutinio, è ben vero che il concetto di «disastro» - su cui gravita, nella cornice di una fattispecie a forma libera o causalmente orientata, la descrizione del fatto represso dall'art. 434 cod. pen. - si presenta, di per sé, scarsamente definito: traducendosi in una espressione sommaria capace di assumere, nel linguaggio comune, una gamma di significati ampiamente diversificati».

## CONSIDERAZIONI FINALI SUL DISASTRO INNOMINATO

Corte Cost 327/2008: non fondata questione legittimità costituzionale art. 434  
c.p.

### Dall'altra parte, individua criteri per superare la vaghezza della norma:

«Contrariamente a quanto assume il rimettente, tuttavia, a precisare la valenza del vocabolo - riconducendo la previsione punitiva nei limiti di compatibilità con il precetto costituzionale evocato - concorrono la **finalità** dell'incriminazione e la sua **collocazione nel sistema** dei delitti contro la pubblica incolumità».

## CONSIDERAZIONI FINALI SUL DISASTRO INNOMINATO

Corte Cost 327/2008: non fondata questione legittimità costituzionale art. 434  
c.p.

Finalità:

«L'art. 434 cod. pen., nella parte in cui punisce il disastro innominato, assolve difatti - pacificamente - ad una funzione di "chiusura" del predetto sistema. La norma mira «a colmare ogni eventuale lacuna, che di fronte alla multiforme varietà dei fatti possa presentarsi nelle norme [...] concernenti la tutela della pubblica incolumità»; e ciò anche e soprattutto in correlazione all'incessante progresso tecnologico, che fa continuamente affiorare nuove fonti di rischio e, con esse, ulteriori e non preventivabili modalità di aggressione del bene protetto (in questo senso, la relazione del Ministro guardasigilli al progetto definitivo del codice penale)».

## CONSIDERAZIONI FINALI SUL DISASTRO INNOMINATO

Corte Cost 327/2008: non fondata questione legittimità costituzionale art. 434  
c.p.

### Collocazione sistematica

«Al riguardo, si è evidenziato come - al di là delle caratteristiche particolari delle singole figure (inondazione, frana, valanga, disastro aviatorio, disastro ferroviario, ecc.) - l'analisi d'insieme dei delitti compresi nel capo I del titolo VI consenta, in effetti, di delineare una nozione unitaria di «disastro», i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo. Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare - in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la «pubblica incolumità») - un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti».

## CONSIDERAZIONI FINALI SUL DISASTRO INNOMINATO

Corte Cost 327/2008: non fondata questione legittimità costituzionale art. 434  
c.p.

### Ruolo del diritto vivente

«è opportuno rilevare come l'esistenza di interpretazioni giurisprudenziali costanti non valga, di per sé, a colmare l'eventuale originaria carenza di precisione del precetto penale. Sostenere il contrario significherebbe, difatti, "tradire" entrambe le funzioni del principio di determinatezza. La prima funzione - cioè quella di garantire la concentrazione nel potere legislativo della produzione della *regula iuris* - verrebbe meno giacché, nell'ipotesi considerata, la *regula* verrebbe creata, in misura più o meno ampia, dai giudici. La seconda funzione - cioè quella di assicurare al destinatario del precetto penale la conoscenza preventiva di ciò che è lecito e di ciò che è vietato - non sarebbe rispettata perché tale garanzia deve sussistere sin dalla prima fase di applicazione della norma, e non già solo nel momento (che può essere anche di molto successivo) in cui si è consolidata in giurisprudenza una certa interpretazione, peraltro sempre suscettibile di mutamenti.

Ciò non esclude, tuttavia, che l'esistenza di un indirizzo giurisprudenziale costante possa assurgere ad elemento di conferma della possibilità di identificare, sulla scorta d'un ordinario percorso ermeneutico, la più puntuale valenza di un'espressione normativa in sé ambigua, generica o polisensa. Ed è in questa prospettiva che va letto, per l'appunto, il precedente richiamo alla corrente nozione giurisprudenziale di «disastro».